



DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 20 DEL 2 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Personale in quiescenza – Domanda di pensione di reversibilità al coniuge superstite dell'ex dipendente camerale XXX XXX

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

VISTO lo Statuto camerale;

VISTA la legge 29/12/1999 n. 580 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 4/4/1995 n. 29 e s.m.i. recante *“Norme sulle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e altre norme sul commercio”*;

VISTI la L.R. 2/3/2010 n. 4 e s.m.i. recante *“Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura”* ed il D.P.R.S. 5/8/2010 n. 17, recante il regolamento di attuazione della L.R. 2/3/2010 n. 4;

VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 23/2/1962 n.2 e s.m.i.;

VISTO l'art. 81 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 il quale stabilisce che la vedova del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali;

VISTO l'art. 10, comma 1, della legge regionale 9/5/1986 n. 21 in cui si prevede che *“nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni”*;



VISTO l'art.19 della l.r. n. 29/1995 che al comma 2, stabilisce che il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 29.12.2003 n. 21;

VISTO l'art. 51 della L.R. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8/2016;

RICHIAMATO il Provvedimento n. 85 del 16 ottobre 2007 con il quale la Giunta Camerale ha delibera di dare accogliamento alla richiesta avanzata dal dipendente XXX XXX tendente ad ottenere il collocamento in quiescenza a far data dal 27/12/2007;

CONSIDERATO che il predetto XXX XXX è deceduto il 9/01/2023, come risulta del certificato di morte acquisito agli atti di questa Amministrazione;

VISTA la domanda del 19 gennaio 2023, registrata al prot. n. 306 del 19/01/2023 presentata da XXX XXX – con la quale viene chiesta la concessione della pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite del XXX XXX;

VISTA la dichiarazione, resa da XXX XXX ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., relativamente a:

- a) Coniuge superstite del *de cuius* con il quale aveva contratto matrimonio il 02/09/1972;
- b) Unico reddito consistente nella casa di abitazione principale;

RICHIAMATA la circolare n. 18997 del 16/6/2015 con la quale il Fondo Pensioni chiarisce che la novità introdotta dal c. 4 dell'art. 51 della l.r. 9/2015 comporta che le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'AGO (60% al coniuge più 20% per ogni figlio minore o studente fino a 26 anni o inabile), già applicate a decorrere dall'01/01/2004 sulla quota di pensione contributiva, vengono estese a tutti i trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità riferiti al personale del contratto 1 deceduto successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/15;

PERTANTO, nel caso di decesso, gli Uffici non attribuiscono più al coniuge superstite l'80% della quota retributiva di pensione (cfr. art.5 della l.r.2/86) ed il 60% della quota contributiva, bensì il 60% del trattamento complessivo derivante dalla somma delle 2 quote;

ACCERTATO che alla data del decesso, inclusi gli aumenti a titolo di perequazione automatica fino al 31/12/2021, la pensione spettante a XXX XXX in 13 mensilità, al lordo delle ritenute di legge oltre IIS era la seguente:



Pensione mensile al lordo delle ritenute di legge	+	€ XXX
I.I.S.	-	€ XXX
Pensione mensile al netto della contingenza		€ XXX
Pensione annua al lordo delle ritenute di legge e al netto della contingenza	*13	€ XXX

PRESO ATTO che nella domanda di reversibilità sopra richiamata, XXX non ha dichiarato l'eventuale esistenza di figli minori, studenti in età inferiore a 26 anni o inabili;

CONSIDERATO pertanto che la pensione indiretta (al lordo delle ritenute di legge e al netto della contingenza) spettante al coniuge superstite viene così determinata:

$60\% \text{ di } XXX \times 13 = 60\% \text{ di } € XXX = € XXX;$

CONSIDERATO che il regime di cumulo di cui all'art. 1 comma 41 della legge 335/95, applicato a decorrere dall'01/01/2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione o deceduto dopo l'entrata in vigore dell'art. 20 l.r. 29/12/2003 n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 l.r. 21/1986, è esteso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 9/2015, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 l.r. 29/12/2003 n. 21, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 51 comma 5 l.r. n. 9/2015);

CONSIDERATO che il presente provvedimento potrà essere suscettibile di necessarie modifiche e di conseguenziali conguagli per effetto di azioni interpretative della citata circolare n. 18997 del 16/6/2015 e di armonizzazione del sistema regionale a quello statale;

ACCERTATO che, dalla documentazione esibita da XXX XXX, la stessa non risulta titolare di redditi da pensione diretta né altri redditi ad esclusione della casa utilizzata come abitazione principale;

CONSIDERATO che, se il reddito dell'interessato supera i 20.489,82 euro (3 volte il trattamento minimo annuo INPS), ma non supera 27.319,76 euro (4 volte il trattamento minimo annuo INPS) la percentuale di riduzione è del 25%;

EVIDENZIATO che la predetta condizione non trova applicazione nel caso in esame;

DETERMINATA in € XXX, oltre IIS di € XXX (€ XXX x 13) la pensione annua provvisoria lorda di reversibilità applicabile alla fattispecie;



ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE

Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo riportato in premessa.

Il Funzionario Responsabile

F.to Giovanni Savarino

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.

L'Istruttore direttivo

F.to Dott.ssa Rosa Sicilia

VISTE le superiori attestazioni;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato, che qui s'intende ripetuto e trascritto:

CESSARE a decorrere dal 09.01.2023 la corresponsione della pensione a XXX, deceduto il 09.01.2023;

ATTRIBUIRE, a decorrere dal 10.01.2023, a XXX XXX, coniuge superstite del dipendente camerale in quiescenza XXX XXX, la pensione provvisoria di reversibilità annua pari ad € XXX , oltre IIS di € XXX (€ XXX x 13), al lordo delle ritenute di legge;

PRENDERE ATTO che:

- La predetta pensione è stata assoggettata alle norme sul cumulo dei redditi di cui all'art.1 c.41 Legge n.335/1995, ai sensi dell'art.51 c.5 L.R. 9/2015;
- La pensione come sopra determinata sarà corrisposta fino a quando XXX XXX conserverà lo stato vedovile;
- E' fatto obbligo al coniuge superstite di presentare ogni anno la situazione reddituale dell'anno precedente;



- Gli aumenti a titolo di perequazione automatica del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge se dovuti;
- Dare mandato all'Ufficio Contabilità del Personale di trasmettere il presente atto a XXX XXX.

IMPUTARE gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul conto 322012 - Assegni vitalizi e di reversibilità – del Bilancio Preventivo 2023;

DISPORRE che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga oscurando i dati sensibili, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

DARE immediata esecuzione al presente provvedimento.

*Il Segretario Generale f.f.
F.to Dott. Diego Carpitella*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo della Camera
dal al
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li

L'impiegato Responsabile

.....